



Responsabilità – Adempimenti - Classificazione nella gestione dei rifiuti (cosa si intende, chi, perché)

Maggio 2026



• Contenuti della sessione

- Principi generali
- Responsabilità estesa del produttore
- Priorità nella gestione
- Responsabilità nella gestione
- Classificazione rifiuti:
 - Decisione 955/2014/UE
 - Regolamento 1357/2014/UE
 - Cosa cambia con le Linee Guida Snpa 105/2021

ececamere



Perché è importante quanto andremo a vedere: Rappresentano: **conoscenza, competenze, ruoli**



In campo ambientale esiste il **principio della corresponsabilità** → ogni soggetto coinvolto nella filiera del rifiuto risponde, oltre che della propria attività, anche degli eventuali illeciti commessi dai soggetti che precedono o seguono il proprio intervento e che siano riscontrabili con la diligenza professionale richiesta dall'attività svolta.

Informazioni sostanziali per orientare il rifiuto ad una corretta gestione, ma anche per capire se è possibile applicare le condizioni del SOTTOPRODOTTO od una ESCLUSIONE.

Produzione ->

- **conoscere** in modo dettagliato il processo produttivo per determinare quali siano i rifiuti prodotti,
- **attribuire** correttamente le classi di pericolo (HP) ai rifiuti pericolosi ai sensi del Regolamento n. 1357/2014,
- **predispone** la scheda di caratterizzazione (se necessita)....

Trasporto ->

- **attribuire** correttamente le classi di pericolo (HP) serve anche per organizzare la fase del trasporto e **predispone** la relativa documentazione: ADR, RID, IMDG...
- **verificare** la validità delle iscrizioni Albo Gestori,
- **compilazione o controllo** dei documenti di trasporto dei rifiuti (FIR o altri alternativi).

Trattamento ->

- la **scelta** del processo di trattamento si basa su scelte legate all'impatto ambientale e all'aspetto economico -> Valutazioni [art. 178 D.lgs. 152/06] improntate:
 - ✓ ai **principi** di: precauzione, prevenzione, sostenibilità, responsabilizzazione, oltre al principio **di chi inquina paga** e
 - ✓ ai **criteri** di: efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnico/economica,
- altro aspetto da considerare è la **priorità** nella gestione dei rifiuti [art. 179 D.lgs. 152/06] -> **la piramide rovesciata**.

ecocamere



Storia



Il principio della **responsabilizzazione** e della cooperazione di **tutti i soggetti coinvolti**, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione dei rifiuti **si trovava già sul D.L.vo 22/97** (decreto Ronchi, disciplina previgente al D.L.vo 152/06) **nell'art. 2, c. 3:**

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario

Quindi → un sistema pensato / organizzato in modo che il **controllo** avvenga da parte di **tutti i soggetti coinvolti** e l'attenzione di ognuno è determinante per la gestione corretta del rifiuto.

Dalla **giurisprudenza** si evince che → ai sensi del D.lgs. n. 152/06:

- ✓ **art. 178**, la gestione dei rifiuti **costituisce attività di pubblico interesse**, il cui svolgimento richiede la cooperazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti che se ne occupano.
- ✓ **artt. 188, 193** tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti, sono **responsabili** non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento

ecocamere



Principio della Corresponsabilità



La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione **di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, nell'utilizzo, nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza** nonché nel principio di chi inquina paga....



Art. 178, D.lgs. 152/2006

CASS. PEN. - SENTENZA n. 13363 del 10 aprile 2012 - ... soggetti che precedono o seguono il loro intervento ..

Sentenza Consiglio di Stato 22 gennaio 2025, n. 456

Rifiuti - Rifiuti plastici - Trasporto - Dizione generica del materiale trasportato presente sul documento di trasporto ("Pvc tritato") - Abbandono - Ordinanza sindacale per la rimozione e lo smaltimento (articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006) - Destinatari - Trasportatore non autorizzato al **trasporto di rifiuti che ha omesso di acquisire informazioni/certificazioni** utili ad escludere la natura di rifiuti dei materiali (in analogia con gli obblighi a carico dei trasportatori autorizzati al trasporto di rifiuti ex art. 193, comma 17, Dlgs 152/2006)

Sentenza Tar Calabria 10 febbraio 2025, n. 293

Rifiuti – Gestione illecita da parte dell'impianto di trattamento – Art. Li 188 e 193, Dlgs 152/2006 – Esclusione della responsabilità – Ricezione del FIR entro tre mesi dalla data di conferimento – **Stipula di un contratto tra produttore e impianto di trattamento a copertura di pregressi conferimenti** di rifiuti – Idoneità ai fini dell'accertamento della responsabilità per l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti

ececamere



Dalla giurisprudenza



Cass. III Pen. n. 8018 del 1 marzo 2012 - "l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi, al fine del loro smaltimento, comporta **per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento** (in particolare la verifica sia **dell'affidabilità** del terzo che dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico), la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo anche da parte dei collaboratori.

?

...Che dà fiducia, sicurezza; di cui ci si può fidare: le tue promesse non sono molto affidabili; è una persona che dà fiducia e sicurezza.. Un sistema organizzato, una tecnologia, un programma operativo che abbiano buone probabilità di condurre a risultati positivi

POSSIAMO PARLARE QUINDI DI RESPONSABILITA':

- ✓ Amministrativa (D.lgs. 231/2001)
- ✓ Civile
- ✓ Penale

ececamere



uno SGUARDO a livello Europeo



L'Unione europea **dispone delle competenze per intervenire in tutti gli ambiti della politica ambientale**, come ad esempio l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, la gestione dei rifiuti e i cambiamenti climatici -> Gli articoli 11 e dal 191 al 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La **politica dell'Unione** in materia di ambiente si basa sui principi della **PRECAUZIONE** e della **CORREZIONE** alla fonte dei danni causati dall'inquinamento (come ad esempio l'inquinamento dell'aria e dell'acqua), l'**ESAURIMENTO** delle risorse, la **GESTIONE** dei rifiuti e i **CAMBIAIMENTI CLIMATICI**.

Il Parlamento europeo svolge un ruolo fondamentale nell'elaborazione del diritto ambientale dell'Unione e, oltre ad altro, si è occupato della legislazione che deriva dal piano di azione dell'ECONOMIA CIRCOLARE

Direttiva 2008/98/Ce (rifiuti):

- E' stata modificata ed integrata dalla Direttiva 2018/851/UE

Direttiva 1994/62/Ce (imballaggi):

- E' stata modificata ed integrata dalle Direttiva 2018/852/UE

Direttiva 2006/66/Ce (pile e accumulatori) e

Direttiva 2012/19/UE (RAEE):

- Sono state modificate ed integrate dalle Direttiva 2018/849/UE

Direttiva 2000/53/Ce (veicoli fuori uso):

- E' stata modificata ed integrata dalle Direttiva 2018/849/UE

Direttiva 1999/31/Ce (discariche):

- E' stata modificata ed integrata dalle Direttiva 2018/850/UE

ecocamere



In Italia



Il D.lgs. 118/2020 (Pile e Raee)

modifica ed integra:

- ✓ il D.lgs. 188/06 - Pile
- ✓ il D.lgs. 49/14 - Raee

Il D.lgs. 119/2020 (Veicoli Fuori Uso)

modifica ed integra:

- ✓ il D.lgs. 209/03 - Veicoli Fuori Uso

Il D.lgs. 121/2020 (Discariche)

modifica ed integra:

- ✓ il D.lgs. 36/03 - Discariche

Il D.lgs. 116/2020 modifica ed integra:

- ✓ il D.lgs. 152/06
- ✓ il D.lgs. 49/14
- ✓ il Dm 8 aprile 2008 (CdR)
- ✓

- pubblicati in Gazzetta nel settembre 2020
- vigenti a fine settembre 2020

Modifiche e novità che hanno rivisto:
bonifiche, governance per l'attuazione del PNRR, rifiuti, territorio, valutazione impatto ambientale (VIA), autorizzazioni di impianti e fonti rinnovabili

Correttivo al recepimento pacchetto economia circolare rifiuti,
apporta modifiche dirette sul D.lgs. 152/06 per i rifiuti e per gli imballaggi

Numerose sono poi le novità e/o le modifiche introdotte con:

- il Decreto semplificazione bis (DL 77/2021), prima e
- la Legge di conversione n. 108 del luglio 2021 in vigore dal 31 luglio 2021
-
- D.lgs. n. 213 del 23 dicembre 2022, in vigore dal 16 giugno 2023

ecocamere

Codice Ambientale



La Direttiva 2018/851/UE detta le fondamenta per:

- una gestione sostenibile dei materiali
- un utilizzo accorto, efficace, e razionale delle risorse

All'Art. 1 recita:

«La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o **riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza**, che costituiscono **elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare** e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.»

Con il D.lgs. 205/2010 furono introdotti nuovi concetti, come:

- **Responsabilità Estesa del Produttore**
- **Sottoprodotto**
- **Preparazione per il riutilizzo**

Il D.lgs. 116/2020 ha modificato profondamente la normativa ambientale, modifiche che toccano molti dei suoi **punti fondamentali/strategici/organizzativi**

ececamere

Principi generali

La gestione dei rifiuti:

è effettuata sulla base dei principi di

- Precauzione
- Prevenzione
- Sostenibilità
- Responsabilizzazione
- Cooperazione

nasce dal coinvolgimento di tutti i soggetti, già dalle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo, consumo dei beni da cui hanno origine i rifiuti,

nel rispetto del principio di concorrenza secondo il principio di chi inquina paga.

A tale fine **la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri** di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di **partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.**



Art. 178, D.lgs. 152/2006

Sulla base del PRINCIPIO COMUNITARIO di 'CHI INQUINA PAGA' il Ministero dell'ambiente ha diffuso le LINEE GUIDA relativamente all'applicazione di tale principio per le Amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 244 D.lgs. 152/06 per l'**individuazione del soggetto responsabile della contaminazione** (1 agosto 2023)

ececamere




Criteria di priorità nella gestione rifiuti



L'articolo:

- **definisce un ordine di priorità** di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
 - **dispone che solo in via eccezionale e solo per flussi di rifiuti specifici** sia possibile discostarsi dall'ordine di priorità qualora **ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale ed ovviamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione**, nel rispetto dei principi di precauzione e responsabilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi (produzione e gestione), cioè sia sul profilo socio economico che ambientale sanitario.

- × prevenzione
- × preparazione per il riutilizzo
- × riciclaggio
- × recupero di altro tipo, es. recupero energia
- × smaltimento



Art. 179, D.lgs. 152/2006

ecocamere



Produttore del rifiuto



- il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (**produttore iniziale**) oltre a
- chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti (**nuovo produttore**).

La modifica:

interviene sulla definizione di produttore comprendendo in tale definizione anche quella di **DETENTORE** (art. 183, lettera h. – il produttore o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso),

riprende quanto indicato nella sentenza della CASSAZIONE PENALE SEZ. III 36963/2005 e 4957/2000 (che recita: deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione del rifiuto, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione).

Quindi i produttori di rifiuti:

- sono responsabili della corretta gestione del rifiuto come indicato all'art. 188 (vale a dire nella intera catena del trattamento);
- devono gestire i rifiuti in conformità a quanto indicato negli articoli 177, 179.



Art. 183, comma 1, lett. f), h), D.lgs. 152/2006

ecocamere



Produttore del rifiuto



Sulla figura del produttore giuridico ci sono diverse sentenze che è possibile riassumere così:

produttore materiale (appaltatore), laddove non subisca un'ingerenza nella propria attività da parte del **produttore giuridico (committente)**, sarà tenuto ad adoperarsi affinché vengano poste in essere tutte quelle azioni necessarie ad una corretta **gestione del rifiuto** (classificazione, tracciabilità [registri, fir, ...], corretto avvio a trasporto/recupero/smaltimento per il tramite di soggetti all'uopo autorizzati). Sullo stesso graveranno, inoltre, precisi **oneri di vigilanza** in ordine alla correttezza degli altri soggetti coinvolti nella c.d. *filiere del rifiuto*, sino alla ricezione – e conseguente conservazione - della c.d. *IV copia del FIR*.

Quindi un'ingerenza sull'operatività da parte del **produttore giuridico (committente)** riporta in capo a se stesso delle responsabilità.

L'obbligo di vigilanza del committente risorgerà solo alla presenza di una penetrante attività di direzione e controllo, volta a privare l'appaltatore della discrezionalità insita nelle sue scelte.

Quanto detto nei rapporti fra committente e appaltatore si estendono nei rapporti fra questo (appaltatore) e subappaltatore.

Ciò tuttavia non deve portare il committente a disinteressarsi totalmente degli obblighi su di lui gravanti.

ecocamere



Oneri del Produttore



Priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti
- b) conferimento a terzi autorizzati
- c) conferimento al servizio pubblico di raccolta previa convenzione

**DIVIETO DI
ABBANDONO**

- Rispetto limiti deposito temporaneo
- Registro cronologico di carico e scarico
- Conferimento a soggetti autorizzati/iscritti
- Formulario o documenti alternativi
- RENTRI

1. Sono vietati depositi incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a **procedere alla rimozione**, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al **ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area**, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo..



Art. 188, D.lgs. 152/2006



Art. 192, D.lgs. 152/2006

ecocamere



Produttore (del rifiuto) e responsabilità



Produttore iniziale o altro detentore:

provvede direttamente al loro trattamento

o li **affida** a intermediario commerciante

o li **consegna**:

- ad un raccoglitore/trasportatore iscritto (Albo art. 212) che consegneranno a impianti autorizzati o a CdR

- o ad altro soggetto che effettua le operazioni di trattamento

La consegna a terzi non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di trattamento

I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

ancora →



Art. 188, D.lgs. 152/2006

ecocamere



Produttore (del rifiuto) e responsabilità



La responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti:

a) al servizio pubblico di raccolta;

b) a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a **condizione** che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro i 3 mesi dalla data di conferimento al trasportatore (inizio trasporto) o alla scadenza ne abbia dato comunicazione alle autorità competenti, per i conferimenti transfrontalieri il termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione alla Regione o provincia autonoma.

c) **(comma 5)** Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle **operazioni intermedie di smaltimento (raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto)** la **responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.**

Disposizione che si applica sino all'entrata in vigore dell'art. 188-bis, comma 1, D.lgs. 152/06,

dove saranno definite le modalità per la verifica ed invio della **comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimenti e la responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti**



Art. 188, D.lgs. 152/2006

MODIFICA introdotta dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023

ecocamere



Produttore (del rifiuto) e responsabilità



trasmissione della «**quarta copia**» del formulario:

cartacea - può essere sostituita dall'invio mediante PEC, in questo caso resta al **trasportatore** l'onere della conservazione del documento originale. Resta comunque possibile la consegna a mano, per posta, o attraverso il portale RENTRI. La consegna deve avvenire entro 90 giorni da che il rifiuto entra in impianto (6 mesi per spedizioni transfrontaliere).



digitale - avviene con un flusso telematico automatizzato, in questo caso è il **destinatario** che ha l'onere della trasmissione. Il destinatario (impianto) deve restituire la copia completa del FIR digitale entro due giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto



costi della gestione dei rifiuti - devono essere sostenuti dal produttore iniziale, nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione, in base al principio secondo cui è il **soggetto che produce un bene inquinante a doverne sostenere il costo**,

ececamere



Definizione dei rifiuti



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

il rifiuto è definito come → «**Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.**»

Tre sono gli elementi chiave che troviamo nella definizione:

- **Disfarsi effettivamente:** Quando il soggetto *consegna fisicamente* l'oggetto a un sistema di raccolta o smaltimento.
- **Intenzione di disfarsi:** La *volontà soggettiva di eliminare* un bene perché non più utile o funzionale ai propri scopi (anche se l'oggetto ha ancora un valore economico).
- **Obbligo di disfarsi:** Quando *la legge impone di eliminare* un oggetto per motivi di sicurezza, igiene o tutela ambientale (ad esempio, sostanze contaminate o fuori norma).

I rifiuti vengono suddivisi in base a due elementi:

- ✓ **Origine:** Rifiuti **urbani** (prodotti dalle utenze domestiche o simili) e rifiuti **speciali** (prodotti da attività industriali, artigianali, agricole o di servizio).
- ✓ **Pericolosità:** Rifiuti **non pericolosi** e rifiuti **pericolosi** (che contengono sostanze inquinanti o tossiche).

ececamere



Classificazione dei rifiuti



- ➔ Le modifiche introdotte dal D.lgs. 116/2020 hanno portato alla **revisione dei criteri di classificazione dei rifiuti**.
La nuova formulazione dispone che debbano essere considerati **urbani**: *“i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata **provenienti da altre fonti** che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’**allegato L-quater** prodotti dalle attività riportate nell’**allegato L-quinquies**”*.
- ➔ Quindi dal 1° gennaio 2021 i rifiuti individuati nel nuovo allegato L-quater alla Parte IV del D.lgs. 152/06, prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies (nel quale non appaiono le attività industriali con capannoni), sono diventati rifiuti urbani e come tali andranno trattati.
- ➔ Al contrario, non saranno **mai urbani, ma sempre speciali**, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell’allegato L-quinquies, come nel caso delle le attività industriali con capannoni.
- ➔ Altra modifica importante la cancellazione del potere, in capo ai Comuni, di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, secondo i criteri qualitativi e quali-quantitativi dettati dallo Stato, tramite l’abrogazione degli artt. 195, comma 2, lettera e) e 198, comma 2 lettera g) del D.lgs. 152/06.

ecocamere



Alcune definizioni



Comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’**allegato L-quater (rifiuti)** prodotti dalle attività riportate nell’**allegato L-quinquies (attività)**;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
- 6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. -> MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

Classificazione → secondo l’origine

ecocamere



Alcune definizioni



allegato L-quater

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ecocamere



Alcune definizioni



allegato L-quinquies

DL n. 153 del 17/10/2024 in vigore dal 18/10/2024

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. (91.02)
2. Cinematografi e teatri. (59.14, 90.04)
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. (55.30)
5. Stabilimenti balneari. (93.29.20)
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante. (55.1)
8. Alberghi senza ristorante. (55.1)
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito. (64)
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. (47,...)
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. (47.62)
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

* Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

16. Banchi di mercato beni durevoli. (47.82, 47.89)
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. (96.02)
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. (45)
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 20 bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.**
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. (56)
22. Mense, birrerie, hamburgerie. (56)
23. Bar, caffè, pasticceria. (56)
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. (47.11)
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. (47.21)
27. Ipermercati di generi misti. (47.11)
28. Banchi di mercato generi alimentari. (47.81)
29. Discoteche, night club. (93.29.10)

ecocamere



Alcune definizioni



Comma 1, lettera b-quinquies: rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter

si utilizzano per il calcolo degli obiettivi e preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio (vedi Art. 181 c.4)

non pregiudica (cambia) la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati

Comma 1, lettera b-sexies: rifiuti urbani non includono i rifiuti:

- della produzione,
- da agricoltura, silvicoltura, pesca,
- fosse settiche, reti fognarie,
- impianti di trattamento acque reflue compresi i fanghi di depurazione,
- veicoli fuori uso,
- costruzione e demolizione **prodotti nell'ambito di impresa** → MODIFICA introdotta dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

FOCUS: definizione di rifiuto urbano



L'articolo 198, comma 2-bis:

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Ai sensi dell'articolo **30, comma 5 del DI 22 marzo 2021, n. 41**, l'utenza non domestica deve comunicare al Comune (nel caso della Tari) o al gestore del servizio (nel caso della tariffa corrispettiva) di volere fare ricorso al mercato anziché al servizio pubblico di gestione rifiuti **entro il termine del 31 maggio di ogni anno.**

ecocamere



Classificazione



Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006 -> Classificazione -> secondo l'origine

Comma 2 - Sono rifiuti urbani

i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**richiama alla definizione già data**)

Comma 3 - Sono rifiuti speciali

i rifiuti prodotti da:

- a) attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- d) lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- e) attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- f) attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, **delle fosse settiche e delle reti fognarie**;
- h) attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**urbani**);
- i) i veicoli fuori uso.

ecocamere



Classificazione rifiuti



Art. 184, D.lgs. 152/06

Comma 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui **all'allegato I** della Parte quarta del presente decreto.



Comma 5. L'elenco dei rifiuti di cui **all'allegato D** alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e **tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti** e, ove necessario, **dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose**. Esso è **vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi**. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183.

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto

→ APPROVATE CON DECRETO DIRETTORIALE N. 47 DEL 9 AGOSTO 2021

Importantissimo sottolineare come le Linee Guida:

- ✓ **siano state adottate** sulla base di una esplicita previsione di legge statale,
- ✓ **abbiano assunto una forza formale** alla stessa legge
- ✓ **Sono nate** da un confronto e da un coordinamento tra lo Stato e le Regioni

INTERPELLO - CHIARIMENTI OPERATIVI DEL 17/10/2022 (MINISTERO)



Allegato D - Elenco Europeo Rifiuti



Allegato I - Caratteristiche di pericolo dei rifiuti

Entrambi allineati:

- **alla Decisione 2014/955/Ue ed**
- **al Regolamento (Ue) 1357/2014.**

ecocamere



Classificazione rifiuti



LINEE GUIDA SNPA: cosa contengono

- ✓CAPITOLO 1 -> introduzione normativa
- ✓CAPITOLO 2 -> approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti
- ✓CAPITOLO 3 -> elenco dei rifiuti ed alcuni esempi di classificazione per tipologia
- ✓CAPITOLO 4 -> criteri per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo
- ✓APPENDICI → riepilogo: caratteristiche codici di classi e categorie di pericoli attinenti alla classificazione dei rifiuti, classificazione Seveso III

ececamere



Attribuzione codici rifiuti –

ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER) -> (CER)



ORIGINE

PERICOLOSITA'

RIFIUTI URBANI

RIFIUTI SPECIALI

Struttura codici rifiuti:

XX CAPITOLO , I livello
YY SUB CAPITOLO , II livello
ZZ RIFIUTO , III livello

ececamere



Attribuzione codici rifiuti –

ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER) -> (CER)



L'esatta attribuzione del codice EER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti.

Va seguita **una procedura** che deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista.

Il PRODUTTORE deve:

- **identificare la fonte** che ha originato il rifiuto consultando i **capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20**.

E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi, in funzione delle varie fasi della produzione (processo produttivo).

Per esempio: un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).

- **ricercare tra i sotto-capitoli quello indicante la propria attività specifica** e quindi la tipologia di rifiuto che si intende gestire (recupero/smaltimento).



Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 105/2021)

ecocamere



Attribuzione codici rifiuti –

ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER) -> (CER)



Inoltre

- Se nessuno dei codici dei capitoli suddetti risulta adeguato, occorre esaminare i capitoli **13, 14, 15**
- Se il rifiuto non è ancora correttamente individuato, occorre utilizzare il capitolo **16**
- Se il rifiuto non è ancora individuabile, è necessario utilizzare come ultime due cifre il codice '99' preceduto dalle quattro cifre che corrispondono al capitolo e al sotto-capitolo relativo all'attività.

Si evidenzia in particolare che ai sensi di tale procedura l'utilizzo dei EER 99 ha carattere residuale.



Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 105/2021)

ecocamere



Attribuzione codici rifiuti – ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Si parla di **una procedura**, vale a dire una **relazione tecnica**, un insieme di documentazione che aiuti ad identificare il codice del rifiuto e le sue caratteristiche:

- individuare il ciclo produttivo e la sua caratterizzazione
- definire i flussi di rifiuti generati dal ciclo produttivo
- individuare le possibili fonti di pericolosità e le tipologie di sostanze pericolose
- classificare le sostanze pericolose
- verificare la sussistenza di una o più classi di pericolo
- acquisire tutte le informazioni utili a classificare il rifiuto
- attribuire il codice del rifiuto e le classi di pericolo (quando pericoloso)

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadri 2.1, 2.2]

ececamere



Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Il Giudizio di classificazione è un documento redatto e firmato da un professionista abilitato sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio, dai test effettuati.

Non è necessario nella classificazione dei rifiuti non pericolosi 'assoluti' o quando le informazioni acquisite sul rifiuto sono sufficienti a non ricorrere ad analisi o a test.

Dovrebbe essere accompagnato dal verbale di campionamento, dai report delle prove dei test effettuati, dalle analisi chimiche

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadri 2.1, 2.2]

Titolo: "Giudizio di Classificazione del rifiuto Codice EER XX.YY.ZZ"

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Data di rilascio del documento 2. Data di campionamento 3. Identificazione del committente 4. Nome del laboratorio, indirizzo dove le prove sono state eseguite (se differente dall'indirizzo del laboratorio) 5. Descrizione del processo produttivo che ha originato il rifiuto 6. Descrizione merceologica tipica 7. Riferimento al verbale di campionamento (dove sono specificate le modalità di esecuzione) 8. Identificazione univoca del campione 9. Descrizione dell'aspetto del campione sottoposto ad analisi (colore, odore, merceologica) 10. Caratteristiche chimico – fisiche (ad es: granulometria, densità, pH, residuo fisso a 105-550/ 600°C) | <ol style="list-style-type: none"> 11. Identificazione delle sostanze pertinenti (nome chimico- IUPAC- CAS NR -EC Nr INDEX Nr) 12. Trasformazione, se necessario, del singolo metallo nel composto specifico tramite fattore stechiometrico (non si applica, ad esempio, alla classificazione armonizzata per categoria) 13. Trasformazione del risultato in mg/kg in % p/p 14. Classificazione CLP per la singola sostanza pertinente identificata (con le relative fonti: ECHA C&L) 15. Esplicitare le valutazioni condotte per le singole caratteristiche di pericolo HP e le motivazioni che hanno portato ad attribuirle o a non attribuirle (se si sono resi necessari calcoli o ulteriori valutazioni o ulteriori test, specificare o fare riferimento ai test report specifici) 16. Verifica delle sostanze pertinenti per la valutazione della pericolosità in relazione ai POP (se non ve ne sono specificarlo) 17. Conclusione finale (con spiegazione sulla base delle informazioni sopra riportate) con il rationale, il codice EER attribuito e le eventuali caratteristiche di pericolo attribuite 18. Firma del soggetto che ha effettuato il giudizio di classificazione |
|--|---|

ececamere



Attribuzione codici rifiuti – ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Il **campionamento** ha un ruolo fondamentale per una classificazione affidabile dei rifiuti

E' auspicabile che il **campionamento** venga condotto secondo delle norme tecniche condivise.

Il **Comitato europeo di normazione (CEN)** ha sviluppato diverse norme, specifiche/relazioni tecniche e documenti per la caratterizzazione dei rifiuti. I documenti tecnici disponibili devono essere presi in considerazione in maniera coordinata.

A **livello nazionale** la normativa tecnica di riferimento per il campionamento dei rifiuti è la UNI 10802. Tale norma tecnica include al suo interno i riferimenti alla norma UNI EN 14899 e ai CEN/TR 15310-1, 15310-2, 15310-3, 15310-4 15310-5.

E' necessario **acquisire una serie di informazioni preliminari** circa la natura del rifiuto e le modalità di stoccaggio.

Si deve sviluppare, prima della raccolta del campione, **un programma di prove ed un piano di campionamento**.

Questo al fine di garantire che **tutti gli elementi della variabilità siano adeguatamente evidenziati e valutati**.

Il **responsabile del programma di prova** avrà tutti gli elementi informativi necessari **per valutare la rappresentatività**, per i parametri oggetto di analisi, del campione (o dei campioni) raccolti rispetto all'intera popolazione.

A livello comunitario sono state sviluppate altre norme tecniche di riferimento per il campionamento di specifiche tipologie di rifiuti.

Eventuali procedure alternative sono accettabili qualora abbiano preso in considerazione i fattori pertinenti identificati nelle norme tecniche e producano un risultato altrettanto affidabile.

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadro 2.3]

ecocamere



SENTENZA EUROPEA



Sentenza del 28 marzo 2019 (cause da C-487/17 a C C-489/17) Corte di Giustizia Europea

- il detentore di un rifiuto, che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui **composizione non è immediatamente nota, deve**, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e **ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi** onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.
- Il **principio di precauzione** deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi **si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.**

ecocamere

Focus: rifiuti a confronto



10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

10 04 Rifiuti della metallurgia termica del piombo

- una voce non pericolosa assoluta,
- una voce pericolosa assoluta o
- una "voce a specchio".

10 04 07	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	P		
10 04 09	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	SP	10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
				10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 05				Rifiuti della metallurgia termica dello zinco	
				10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021
Tabella 3.1 – Codici dell'Elenco europeo dei rifiuti commentati]

ecocamere

Focus: rifiuti a confronto



- una voce non pericolosa assoluta,
- una voce pericolosa assoluta o
- una "voce a specchio".

Rifiuti pericolosi			Rifiuti non pericolosi		
Codice	Descrizione	Tipo di voce	Codice	Descrizione	Tipo di voce
			15 01 03	imballaggi in legno	NP ^(A)
			15 01 04	imballaggi metallici	NP ^(A)
			15 01 05	imballaggi compositi	NP ^(A)
			15 01 06	imballaggi in materiali misti	NP ^(A)
			15 01 07	imballaggi in vetro	NP ^(A)
			15 01 09	imballaggi in materia tessile	NP ^(A)
15 01 10	* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	P ^(A)			
15 01 11	* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	P ^(A)			
15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi				
15 02 02	* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	SP	15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	SNP

La presenza di una **diversa interpretazione** rispetto a quella riportata dalla Comunicazione della Commissione europea contenente gli "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti" è **segnalata con la nota (A)**.

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021
Tabella 3.1 – Codici dell'Elenco europeo dei rifiuti commentati]

ecocamere



Decisione 2014/955/UE che contiene il nuovo elenco europeo dei rifiuti, ha modificato la decisione 2000/532/CE ai sensi della direttiva 2008/98/CE

Regolamento 2014/1357/UE che riscrive le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, ha sostituito l'allegato III della direttiva 2008/98/CE modificando l'allegato I della parte IV del D.lgs. 152/2006

Decisione e Regolamento sono operativi in tutti gli stati membri dell'Unione

ececamere



Decisione 2014/955/UE

Pubblicata in GUCE del 30/12/14

Ha modificato la decisione 2000/532/CE ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, soprattutto l'**INTRODUZIONE** dell'allegato D al D.lgs. 152/06.

Ha approvato un **nuovo elenco europeo dei rifiuti, introducendo limitate modifiche all'elenco precedente.**

Si tratta di una **decisione dell'UE**, quindi:

- l'elenco dei rifiuti è vincolante nel suo complesso,
- è indirizzato agli Stati Membri e
- non ha richiesto alcun recepimento.

Il 6 aprile 2018 la Commissione Europea ha pubblicato un avviso di rettifica dell'elenco europeo dei rifiuti modificando la decisione 2014/955/UE nella versione italiana.

I **dettagli** su come deve essere usato il catalogo e quale procedura seguire per scegliere un codice di rifiuto sono stabiliti nell'allegato alla Decisione della Commissione, **ripresi nel D.lgs. 152/06 allegato D.**

ececamere



Regolamento UE n. 1357/2014



Publicato il 19.12.2014

Modifica profondamente i criteri di classificazione dei rifiuti speciali, coordinandoli con le disposizioni contenute nel Regolamento n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (c.d. **Regolamento CLP**).

FOCUS CLP: finalità del CLP è determinare se una sostanza o miscela abbia proprietà che permettono di classificarla come pericolosa.

In particolare, l'articolo 3 del CLP definisce PERICOLOSA una sostanza o miscela che risponde ai criteri relativi ai pericoli fisici per la salute o l'ambiente definiti nell'allegato I del regolamento stesso.

Inoltre la classificazione è basata sulle proprietà delle sostanze e non sul rischio (definendo il rischio come esposizione effettiva degli esseri umani / ambiente o probabilità all'esposizione).

I pericoli sono suddivisi per classi di pericolo e non più per categorie come nella DSP (Direttiva Sostanze Pericolose – 67/548/CEE).

ececamere



Regolamento UE n. 1357/2014



ANCHE

Regolamento 2008/440/CE → metodi di prova

Limiti specifici dell'all. IV al Regolamento 2019/1021/UE per i POPs elencati dalla decisioni 2000/532/ce

Per HP9 la direttiva 2008/98/CE rimanda a normative e linee guida nazionali → DPR 254/2003 REGOLAMENTO PER I RIFIUTI SANITARI

ececamere



Regolamento UE n. 1357/2014



Il Regolamento adegua le definizioni delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti al regolamento CLP 1272/2008 (classificazione, etichettatura e imballaggio) dal 1/06/2015.

Entrato in vigore il 20/01/2009, con effetto dal 1/12/2010

Ha sostituito:

Abbiamo:

i PITTogrammi [simbolo nero, su sfondo bianco con riquadro rosso a forma di rombo] sostituiscono i **SIMBOLI**

le **CLASSI DI PERICOLO** sostituiscono le **INDICAZIONI DI RISCHIO**



Pericoloso per l'ambiente

ececamere



PITTogrammi



I pittogrammi sono una rappresentazione grafica tali da comunicare informazioni relative alla natura del pericolo relativamente alla sostanza o miscela.

Esempio:

1. infiammabili;
2. comburenti;
3. con gas sotto pressione;
4. a tossicità acuta;
5. con pericolo esplosivo;
6. con gravi effetti sulla salute;
7. con pericolo per le vie respiratorie, sonnolenza-vertigini, allergia/irritazione cutanea;
8. corrosive;
9. con effetti sull'ambiente (organismi acquatici...).



ececamere



CLASSI DI PERICOLO

- Sono **28** suddivise in:
- ✓ 16 per PERICOLI FISICI
 - ✓ 10 per SALUTE UMANA
 - ✓ 2 per L'AMBIENTE

FISICO	SALUTE UMANA	AMBIENTE
16 Classi di pericolo <ul style="list-style-type: none"> • Esplosivi • Gas infiammabili • Aerosol infiammabili • Gas comburenti • Liquidi infiammabili • Solidi infiammabili • Liquidi piroforici • Solidi piroforici • Sostanze che, a contatto con l'acqua, emettono gas infiammabili • Liquidi comburenti • Solidi comburenti • Perossidi organici • Gas sotto pressione • Sostanze autoriscaldanti • Sostanze autoreattive • Corrosivi per i metalli 	10 Classi di pericolo <ul style="list-style-type: none"> • Tossicità acuta • Corrosione/irritazione cutanea • Danni rilevanti/irritazione oculare • Sensibilizzazione respiratoria e cutanea • Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione singola • Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione ripetuta • Mutagenicità • Cancerogenicità • Tossicità riproduttiva • Tossicità a seguito di aspirazione. 	2 Classi di pericolo <ul style="list-style-type: none"> • Pericolosità acuta per l'ambiente acquatico • Pericolosità cronica per l'ambiente acquatico



A seguire si ha una suddivisione in **INDICAZIONI DI PERICOLO** (le precedenti 'frasi di rischio R').

Le **INDICAZIONI DI PERICOLO** sono suddivise in **63 frasi**:

- *Pericoli fisici* 28
- *Pericoli per la salute* 29
- *Pericoli per l'ambiente* 6

Sono identificate dalla lettera H e da 3 cifre che ne individuano la tipologia di pericolo [es. -> H315 – provoca irritazione cutanea]

20/05/2026



ALLEGATI:

D

CONTENUTO:

Elenco dei rifiuti (EER) → suddivisi per capitoli Il D.lgs. 116/2020 ha sostituito completamente il precedente allegato D

Definizioni
Classificazione

Cancelati con il DL 77/2021 (L 108/2021)

Reintrodotti con il D.lgs. 231/2022

I

CONTENUTO:

Elenca tutte le classi di pericolo da HP1 a HP15 → per ognuna evidenzia le caratteristiche, la concentrazione delle sostanze pericolose presenti, mediante analisi chimica o altro metodo di calcolo valido (come il bilancio di massa), le modalità di applicazione e i metodi di prova

Il D.lgs. 116/2020 ha adeguato il testo alle norme dell'Unione Europea



→ Focus

Allegato I al D.lgs. 116/2020 ha adeguato il testo alle norme dell'Unione Europea

.....

HP 8 "Corrosivo": rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate come Skin Corr. 1A, 1B o 1C (H314) e la somma delle loro concentrazioni è pari o superiore a 5 % è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 8.

Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici 1A, 1B e 1C (H314) è 1,0 %.

HP 9 "Infettivo": rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri.

.....

ececamere



Caratterizzazione rifiuti



La **caratterizzazione** del rifiuto **fornisce informazioni determinanti per gli impianti** (composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato, possibilità di trattamento e ...).

Obiettivo → determinarne l'ammissibilità del rifiuto agli impianti di smaltimento o recupero.

Al fine di ottenere una **caratterizzazione del rifiuto** è necessario predisporre una sorta di **carta di identità del rifiuto** in cui:

- si descrivere il processo di origine,
- le materie prime utilizzate,
- le sostanze con cui può essere entrato in contatto e
- le relative schede di sicurezza.

Importante anche la **verifica di idoneità** verso l'impianto di destino finale.

A tal fine spesso risulta necessario un **supporto analitico**.

Non esistono analisi generiche o standard o comunque predefinite al fine di ottenere con facilità classificazione e caratterizzazione.

ececamere



Classificazione e Caratterizzazione



Il **produttore del rifiuto** ha l'obbligo e l'onere della classificazione (attribuzione del EER) e della caratterizzazione del rifiuto, in base alle normative vigenti, ciò è attualmente riportato nel:

- D.lgs. 152/2006, parte IV, relativa alla classificazione dei rifiuti pericolosi
- D.lgs. 36/2003 relativo alle discariche dei rifiuti
- DM 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
- DM 5 febbraio 1998 relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure semplificate)
- D.M. 161/2002 e DM 269/2005 (relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate)

Nello specifico caso dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata tale regola appare ancora di più logica: **il produttore del rifiuto**, infatti, deve conoscere sin dall'origine se il proprio rifiuto rientra tra le fattispecie di rifiuti presenti nel DM5/02/1998 e s.m.i. o nel DM n. 161 del 12/06/20205 e se le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto rispettino le prescrizioni presenti.

ececamere



Obblighi e Oneri



Fermo restando l'obbligo e l'onere **del produttore**,

il gestore dell'impianto (recupero o smaltimento) è conveniente che esegua, a sua convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all'autorizzazione dell'impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore.

ececamere



Schede di Omologa (Scheda di Caratterizzazione)

L'omologa è un processo attraverso il quale si individuano le caratteristiche chimiche/fisiche/merceologiche del rifiuto.

dal dizionario → riconoscere ufficialmente che le caratteristiche e le prestazioni del prodotto/prototipo (*rifiuto) sono conformi a particolari norme o esigenze.

Si parla di **PROCEDURA DI OMOLOGA** → questa prevede la verifica della corrispondenza delle caratteristiche del rifiuto in ingresso all'impianto (sulla base di quanto convenuto in fase di programmazione del conferimento).

Il gestore dell'impianto prepara **una scheda di omologa** che deve essere compilata dal produttore/detentore.

Il produttore/detentore, oltre a compilare la scheda, deve allegare ulteriore documentazione necessaria (schede di sicurezza, informazioni legate al processo nel quale si genera il rifiuto...)

ecocamere



CONSEGUENZE DI ERRATA CLASSIFICAZIONE e CARATTERIZZAZIONE

Produzione ->

- conoscere in modo dettagliato il processo produttivo per determinare quali siano i rifiuti prodotti,
- attribuire correttamente le classi di pericolo (HP) ai rifiuti pericolosi ai sensi del Regolamento n. 1357/2014,
- predisporre la scheda di caratterizzazione (se necessaria)....

Trasporto ->

- attribuire correttamente le classi di pericolo (HP) serve anche per organizzare la fase del trasporto e predisporre la relativa documentazione: ADR, RID, IMDG...,
- verificare la validità delle iscrizioni Albo Gestori,
- compilazione o controllare i documenti di trasporto dei rifiuti (FIR).

Trattamento ->

- la scelta del processo di trattamento si basa su scelte legate all'impatto ambientale e all'aspetto economico. Valutazioni [art. 178 D.lgs. 152/06] improntate ai principi di: precauzione, prevenzione, sostenibilità, responsabilizzazione, oltre al principio **di chi inquina paga** e ai criteri di: efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnico/economica,
- altro aspetto da considerare è la **priorità** nella gestione dei rifiuti [art. 179 D.lgs. 152/06] -> **la piramide rovesciata**.

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto (art. 184 comma 5-ter).


ecocamere

COSTRUIAMO UN PERCORSO



Nel processo produttivo abbiamo
PRODOTTO UN RIFIUTO

ececamere



COSTRUIAMO UN PERCORSO

Ricerca della composizione chimica →

- ✓ schede di sicurezza, ovviamente se il rifiuto non ha subito un processo che ne ha cambiato la natura/struttura,
- ✓ conoscenza del ciclo produttivo che può determinare delle specificità sul rifiuto,
- ✓ campionamento,
- ✓ analisi chimica,
- ✓

Attribuzione delle caratteristiche chimiche (HP....) →

- ✓ Si fa riferimento al regolamento CLP,
- ✓ Diverse sono le modalità di scelta, utilizzando:
 - allegato VI del regolamento stesso,
 - banche dati affidabili,
 - dalle schede di sicurezza, dalle etichette dei prodotti

Vero è che ci sono alcuni rifiuti per i quali non è necessario predisporre analisi (anche se pericolosi), per esempio:
pc, pile, farmaci, lampade, raee

A supporto possono essere utilizzate **schede di sicurezza, schede tecniche, ...**

Ottimo supporto sono gli esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti inseriti nelle Linee Guida -> rifiuti di imballaggio, RAEE, VFU, rifiuti C&D, ..., rifiuti abbandonati in aree pubbliche.

ecocamere

 **ecocerved**

CONTATTI:

formazione@ecocerved.it
info@ecocamere.it

20/05/2026